REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	366
Data della delibera	23-03-2020
Oggetto	Organizzazione
Contenuto	Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore della Struttura	BRINTAZZOLI MARCO
Responsabile del procedimento	BRINTAZZOLI MARCO

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista	**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° pag.**	**Oggetto**
A	1	ELENCO PARTECIPATE ALLA DATA DEL 31.12.2018

"documento firmato digitalmente"

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*";

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi le aziende sanitarie non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazione effettuano, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Dato altresì atto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, sopra citato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) non riconducibilità ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
b) non soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 T.U.S.P., e quindi mancata necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od

esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

c) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
d) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
e) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
f) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
h) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 166 del 21.09.2017 e n. 240 del 28.09.2017 con le quali si effettuava una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016 e si disponeva di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società di seguito elencate:

- Centro Ortoprotesico Toscano srl
- Fondazione Istituto Toscano Tumori
- Alfa Columbus srl;

Dato atto che per quanto riguarda:

- il Centro Ortoprotesico Toscano srl, le partecipazioni detenute dall'Azienda sono state alienate con atto di cessione in data 09.11.2017;
- la società Alfa Columbus srl, le partecipazioni detenute dall'Azienda sono state alienate con atto di cessione in data 10.12.2018;
- la Fondazione Istituto Toscano Tumori, nel corso dell'anno 2016 l'Azienda ha provveduto a cessare tutte le partecipazioni nella stessa detenute poiché l'art. 18 dello statuto della Fondazione ITT prevede che "in caso di scioglimento della fondazione il patrimonio verrà devoluto [...] ad altri enti che perseguono scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità [...]" e pertanto i contributi versati alla Fondazione ITT sono da considerare come contributi in c/esercizio ad altri enti anziché come una partecipazione;

Richiamata la propria deliberazione 564 del 05.04.2019 con le quali si effettuava la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017;

Considerato inoltre che l'A.R.E.A. scrl, presente nella ricognizione effettuata alla data del 31.12.2017, non risulta più esistente in quanto la liquidazione della stessa, avviata in data 30.05.2016, risulta conclusa e la società cancellata in data 09.08.2018;

Dato atto che per effetto dell'art. 2, comma 2 lett. l del D.lgs 175/2016 sono oggetto di razionalizzazione esclusivamente le società di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitate, società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative) mentre tutte le altre forme giuridiche diverse da quelle societarie – quali le fondazioni, le associazioni, le istituzioni, le aziende speciali, i consorzi etc.. – non sono oggetto di razionalizzazione;

Considerato pertanto che la Fondazione Dopo di Noi, la Fondazione Santa Maria Nova ed il Consorzio Metis, presenti nella ricognizione effettuata alla data del 31.12.2017, non risultano, per quanto sopra esposto in merito alle forme giuridiche non societarie, assoggettabili alla disciplina del D.lgs 175/2016;

Vista anche la nota, agli atti, del Consorzio Metis in data 27.01.2020, prot. 128_2020, con la quale il Consorzio comunica la propria non assoggettabilità alla disciplina del D.lgs 175/2016 in quanto trattasi di

un Consorzio "puro" ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile e non di una Società Consortile a Responsabilità Limitata;

Considerato inoltre che per la Società Escosolar spa, presente nella ricognizione effettuata alla data del 31.12.2017, risultano avviate già dall'anno 2007 le procedure di scioglimento e liquidazione per fallimento;

Dato atto pertanto che le partecipazioni oggetto di possibile razionalizzazione sono quelle sottoelencate:
- Società Consortili Energia Toscana s.c.r.l.
- Servizi Integrati Area Fiorentina s.p.a.

Visto l'elenco allegato sotto lettera A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale nel quale sono state inserite sia le partecipazioni detenute dall'Azienda ai sensi del D.lgs 175/2016 sia quelle non assoggettate a tale disciplina ma che svolgono comunque attività riconducibili al dettato dell'art. 4 del D.lgs 175/2016, ai fini di una maggiore trasparenza;

Ritenuto, dopo attenta valutazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Azienda, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società di cui all'all. A) alla presente deliberazione**;**

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Marco Brintazzoli, il quale ha curato l'istruttoria della presente deliberazione;

Preso atto che il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Marco Brintazzoli, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto medesimo con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Marco Brintazzoli;

Su proposta del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Marco Brintazzoli;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Azienda USL Toscana centro alla data al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P , come riportato nel documento allegato sotto lettera A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di non procedere all'alienazione di nessuna delle partecipazioni nelle società inserite nell'elenco all. A) in quanto, ai sensi dell'art. 4 co 2 let. a) e d) del T.U.S.P, trattasi di produzione di servizi di interesse generale ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente;

3) di trasmettere, ad opera del Responsabile del Procedimento, Marco Brintazzoli, la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Azienda nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005;.

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

All. A)

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE ASL TOSCANA CENTRO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018

nr. identificativo	Denominazione partecipata	% di partecipazione	Valore economico della partecipazione	Numero medio di dipendenti	Tipologia attività svolta	Numero componenti organo amministrazione	Compensi componenti organo amministrazione	Numero componenti organo controllo	Compensi componenti organo controllo	Risultati di esercizio	Note
1	SOCIETA' CET	10,540%	9.761,44	8	Centrale di committenza a totale partecipazione pubblica per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.	3	€ 13.898,08	1	€ 3.360,00	2014 euro 41.621,00 2015 euro 13,776,00 2016 euro 8.621,00 2017: euro 153.199,00 2018 euro 103,606,00	MANTENERE ai sensi art. 4 co 2 lettera a) D.lgs 175/2016
2	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A.	29,97%	727.000,00	185	Ristorazione Collettiva	3	€ 22.680,00	3	€ 16.000,00	2014: euro 165.229,00 2015: euro 121.650,00 2016: euro 270.739,00 2017 euro 228.653,00 2018 euro 184.668,00	MANTENERE ai sensi art. 4 co 2 lettera d) D.lgs 175/2016
3	E.S.CO. SOLAR S.P.A. in fallimento	30%	150.000,00	società in scioglimento e liquidazione. Fallimento dal 24/01/2007							
4	CONSORZIO METIS (non assoggettabile D.lgs 175/2016)	9,09%	9.038,00	128	soggetto strumentale dei soci per la gestione tecnico amm/va, in particolare per tecnologie sanitarie, immobili ed impianti, reti informative e tecnologie informatiche, supporto ai servizi di prevenzione e protezione	1	€ 65.000,00	0	€ 0,00	2015: euro 57.306,00 2016: euro 120.321,00 2017 euro 205.954,00 2018 euro 190,747,00	Mantenere - non assoggettabile D.lgs 175/2016
5	FONDAZIONE DOPO DI NOI ONLUS (non assoggettabile D.lgs 175/2016)	8,82%	7.500,00	7	assistenza sociale e socio-sanitaria	6	€ 0,00	3	€ 0,00	2014 euro 0,00 2015: euro 0.00 2016: euro 0.00 2017: euro 0.00 2018 euro -21,952	Mantenere - non assoggettabile D.lgs 175/2016
6	FONDAZIONE SANTA MARIA NOVA ONLUS (non assoggettabile D.lgs 175/2016)	100,00%	50.000,00	2	tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico artistico, nonché attività di promozione di progetti di sperimentazione organizzativa e tecnica, ricollegabili agli scopi istituzionali della Fondazione stessa	5	€ 0,00	1	€ 0,00	2015: euro -476,58 2016 euro 0,46 2017 euro 313,61 2018 euro 14,833,18	Mantenere - non assoggettabile D.lgs 175/2016